



focus

gennaio 2008

REVISIONE TESTO UNICO AMBIENTALE

Premessa

Il 29/01/2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale". Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore il **13 febbraio 2008**, reca modifiche al testo unico ambientale per quanto riguarda Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Gestione Rifiuti e Acque Reflue.

VIA e VAS

Per quanto riguarda VIA e VAS, vengono riformulate le definizioni e gli ambiti di applicazione senza apportare sostanziali modifiche. Viene fissata a **centocinquanta giorni** la scadenza del termine per la conclusione del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Questo termine potrà essere prolungato di ulteriori sessanta giorni solo in caso di indagini di particolare complessità previa comunicazione al proponente.

Gestioni RIFIUTI

Viene ampliato il campo di applicazione del **MUD**: l'obbligo risulta in vigore per chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, per commercianti, per gli intermediari senza detenzione, per le imprese che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti e per i produttori di rifiuti pericolosi e non.

Vengono esonerate le imprese che:

- raccogliono e trasportano **propri** rifiuti NON PERICOLOSI in quantità inferiori ai 30 kg o 30 litri al giorno; escludendo loro dall'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali
- producono rifiuti NON PERICOLOSI **ed** hanno MENO DI DIECI DIPENDENTI.

Il nuovo provvedimento prevede l'istituzione di un **sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in **formato elettronico** del **formulario di identificazione dei rifiuti**, dei **registri di carico e scarico** e del **MUD**, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le categorie sopra citate con obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche.

Per quanto riguarda i registri di carico e scarico ritorna l'obbligo di **numerazione e vidimazione** (da parte delle Camere di Commercio Territorialmente competenti, e non più all'Ufficio del Registro o Agenzia delle Entrate) con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da **rottami ferrosi e non ferrosi**, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri Iva di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non essendo previsto alcun periodo transitorio, i registri non vidimati risulteranno irregolari. Per lo stesso motivo anche i registri a suo tempo vidimati dall'Ufficio del Registro o dall'Agenzia delle Entrate ed ancora in uso potrebbero risultare non regolari, anche se sarebbe verosimile il riconoscimento dell'equipollenza delle due vidimazioni.

Ai sensi del nuovo provvedimento, il combustibile da rifiuti (Cdr) e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q) sono classificati come rifiuto speciale.

Acque Reflue

Per quanto riguarda le acque viene riformulata la definizione di **acque reflue industriali** inquadrando come qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle **acque reflue domestiche** e da quelle **meteoriche di dilavamento**, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.

Vengono ridefinite le **acque reflue urbane** come acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e proveniente da agglomerato.

Vengono proibiti, salvo autorizzazione e idonei trattamenti, **gli scarichi in fognatura dei rifiuti domestici organici anche se triturati**.